



COMUNE DI FARÀ GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

- Approvato con delibera consiliare n. 4 del 21/01/08

Art. 1 - Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e gli appalti di servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi anche sotto il termine di "interventi". Si applica inoltre, nei termini meglio precisati in seguito, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna.
2. Le norme contenute nel presente regolamento, in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie ed il risultato economico e funzionale perseguito, si applicano alle spese in economia effettuate dal Comune nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006). Tali limiti non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.
3. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.
4. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, economicità e buona amministrazione e, pertanto, devono essere raccordati con l'attività di programmazione degli organi di governo.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Tipologia degli interventi che possono eseguirsi in economia

1. Possono eseguirsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e in conformità agli atti di pianificazione dell'ente, i lavori d'interesse della comunità locale nell'ambito delle seguenti categorie e dei limiti di importo di cui all'art. 1 salvo dove diversamente indicato:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dal Codice dei contratti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) lavori urgenti, da realizzare a norma dell'art. 10 del presente regolamento;
- h) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite massimo stabilito per le spese in economia, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;
- i) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41 del d.P.R. n. 380/2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica;
- l) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- m) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- n) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

2. Per le casistiche dei lavori non comprese nell'elenco può essere utilizzata la procedura negoziata, nei limiti prescritti dal codice dei contratti.
E' ammesso inoltre il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito della casistica di seguito riportata, nel rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 1 salvo dove diversamente indicato secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza:

- a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 50.000 euro;
- b) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico, per un importo fino a 50.000 euro;
- c) acquisto materiale di cancelleria, stampati, ecc. per un importo fino a 50.000 euro;
- d) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 50.000 euro;

- e) lavori di traduzione ed interpretariato, da liquidarsi su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedere con personale proprio, ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, per un importo fino a 50.000 euro;
- f) lavori di stampa, litografia, tipografia, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva, per un importo fino a 50.000 euro;
- g) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717/1949, per un importo fino a 100.000 euro;
- h) spese di vestiario, per un importo fino a 50.000 euro;
- i) corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale, seminari, workshop, per un importo fino a 30.000 euro;
- j) noleggio ed acquisto di impianti telefonici, di trasmissione dati, di amplificazione e diffusione sonora, e relativi accessori;
- k) noleggio ed acquisto di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere, compreso l'acquisto di software applicativi e la relativa assistenza;
- l) noleggio ed acquisto di mobili, arredi, fotocopiatrici, climatizzatori, attrezzature e materiali vari per ufficio, e relative riparazioni;
- m) acquisto e riparazione di arredi esterni;
- n) acquisto e riparazione di mezzi e autoveicoli; prodotti per autotrazione, funzionamento, materiali di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- o) altre forniture di beni occorrenti per lo svolgimento delle attività comunali, per un importo fino a 100.000 euro;
- p) servizi riportati sugli allegati II A e II B al Codice dei contratti pubblici;
- q) altri servizi, per un importo fino a 100.000 euro;
- r) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione.

3. Il ricorso alla procedura di spese in economia, per l'acquisto di beni e servizi, è ammesso, altresì, nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- e) altri casi previsti dal Codice dei contratti.

4. I limiti d'importo sopra indicati si intendono al netto dell'IVA.

Art. 3 - Programmazione degli interventi in economia

1. L'Amministrazione individua nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'Ente (elenco annuale dei lavori pubblici e/o bilancio di previsione) l'elenco degli interventi "prevedibili" da realizzarsi nell'esercizio per i quali è possibile formulare una previsione seppur sommaria.

2. Gli stanziamenti per gli interventi da eseguirsi in economia verranno indicati ove possibile nel Piano Esecutivo di Gestione, distribuiti per Centri di Responsabilità.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione, in base al proprio modello di organizzazione interna, individua il responsabile del servizio ovvero il responsabile del procedimento per gli interventi da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e la realizzazione delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni, fermo restando che i principali atti a rilevanza esterna spettano al responsabile del servizio, come previsto dal regolamento di organizzazione.

Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti organi dell'Amministrazione, la proposta tendente ottenere le disponibilità necessarie alla esecuzione degli interventi in economia, nel rispetto comunque dei principi e dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento. Resta salvo quanto disposto per i "lavori di somma urgenza" ai sensi anche dell'art. 12 del presente regolamento.

Per i lavori in economia, il Responsabile Unico del Procedimento stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei contratti e del regolamento attuativo e al tempo stesso in conformità al principio di semplificazione: egli determina i casi in cui possa procedersi con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine alla casistica dei lavori d'urgenza e di somma urgenza.

Art. 5 - Modalità di esecuzione degli interventi

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- Ⓐ in amministrazione diretta;
- Ⓑ per cottimo fiduciario;
- Ⓒ in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Art. 6 - Interventi in amministrazione diretta

1. Il Responsabile del servizio ovvero del procedimento predisponde l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell'opera di alcun imprenditore.

In tal caso, egli organizza ed esegue l'intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto nell'ambito delle tipologie individuate dal presente regolamento.

2. Gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Art. 7 - Interventi per cottimo fiduciario

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dell'intervento mediante cottimo fiduciario, il responsabile del servizio ovvero del procedimento attiva l'affidamento nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie e dei limiti finanziari individuati dal presente regolamento. Per gli interventi di importo previsto inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa) per i lavori, e a 20.000 euro (IVA esclusa) per le altre prestazioni, si può procedere con affidamento rivolto ad una determinata ditta, previa acquisizione, anche in forma semplificata, di almeno due preventivi di spesa, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi. Tale obbligo di acquisizione dei preventivi non sussiste per qualsiasi spesa fino a 10.000 euro (IVA esclusa).

2. In tutti i casi in cui l'importo degli interventi da eseguirsi per cottimo sia pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, e in ogni caso per l'assegnazione delle concessioni di servizi pubblici, occorre procedere attraverso un'indagine di mercato fra almeno cinque imprese, scelte possibilmente a rotazione, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

- quando sul territorio esiste una sola impresa idonea a eseguire la prestazione con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- per le forniture di beni la cui produzione è garantita da "privativa industriale";
- per il completamento di precedenti forniture;
- nei casi ammessi dall'ordinamento di rinnovo dei contratti a esecuzione periodica o continuativa (servizi, somministrazione di beni);
- per i lavori di somma urgenza;
- in altri casi adeguatamente motivati.

3. L'indagine di mercato, al di fuori dei casi di imprevedibilità, urgenza e somma urgenza, è avviata ordinariamente tramite apposita determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000.

4. L'indagine di mercato avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate sulla lettera invito.

5. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario prescritti nella singola procedura, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti, procedendo successivamente alla verifica dei documenti, nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento, ogni qual volta ciò risulti opportuno a discrezione del Responsabile del procedimento.

6. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia nonché per le forniture e i servizi può essere applicato il criterio del "miglior prezzo" o quello della "offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, quantitativi e/o qualitativi, da menzionare sulla lettera invito, in conformità a quanto eventualmente prescritto dall'ordinamento in ordine all'affidamento di specifici interventi.

La lettera di invito viene redatta discrezionalmente dal responsabile del procedimento, nel rispetto degli atti di programmazione dell'Ente. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera d'invito, il predetto responsabile predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito; qualora invece l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

7. L'invito alla gara informale viene trasmesso alle ditte per raccomandata con A.R. o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione (fax, posta elettronica certificata); l'invito deve essere inviato di regola almeno 8 giorni prima del termine di presentazione dell'offerta.

8. L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, entro il termine indicato sulla lettera invito, secondo modalità idonee ad assicurare par condicio.

9. Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni.

10. Relativamente alle procedure di cottimo in esame non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale realizzandosi una gara meramente informale. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il responsabile del procedimento può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo migliore offerente.

11. L'aggiudicazione contenente l'impegno di spesa avviene con determina del responsabile del servizio di volta in volta competente, previo accertamento della regolarità della procedura adottata e nel rispetto della normativa antimafia.

12. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, laddove prescritta dall'Ordinamento, secondo le istruzioni diramate dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

13. In materia di acquisizione di beni e di servizi, il Responsabile del procedimento può ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP dalla propria centrale regionale di acquisto quando ciò risulti opportuno, a sua discrezione; in alternativa, egli deve utilizzarne le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli affidamenti.

14. Il responsabile del servizio ovvero del procedimento può inoltre optare per le forme di commercio elettronico previste dall'ordinamento.

Art. 8 - Contratti aperti

1. Per i contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo ovvero interventi non programmabili nel numero, ma che vengono ordinati volta per volta nell'ambito della relativa durata, le ordinazioni sono fatte con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice richiesta che deve recare:

- l'oggetto della singola ordinazione;
- le caratteristiche tecniche e qualitative dell'ordinazione;
- il termine assegnato per la relativa esecuzione.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile del servizio ovvero del procedimento autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, fino alla concorrenza massima del limite finanziario consentito dal presente regolamento.

3. Gli ampliamenti contrattuali di cui al precedente comma non costituiscono perizia suppletiva.

4. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 9 - Incarichi professionali e di collaborazione esterna

1. Le procedure previste nell'art. 7 si applicano anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge, all'affidamento dei servizi di consulenza, ricerca, studio, sperimentazione, indagini e rilevazioni, e, in generale, degli incarichi professionali ed collaborazione esterna, compresi quelli in materia di lavori pubblici (progettazioni, collaudi ecc.), a soggetti aventi la necessaria competenza tecnico-scientifica.

2. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, le prestazioni d'importo inferiore a 20.000 euro (IVA esclusa) possono essere affidate direttamente ad un soggetto di idonea professionalità, individuato discrezionalmente dal Responsabile del procedimento sulla base di apposito preventivo e/o curriculum.

3. Per le prestazioni d'importo pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente e inferiore a 100.000 euro (IVA esclusa), l'affidamento deve avvenire previa indagine di

mercato tra almeno cinque soggetti idonei, compatibilmente alla natura della prestazione e all'effettiva configurabilità nel caso specifico di una comparazione tra più candidati, secondo le modalità previste all'art. 7 del presente regolamento e in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- condizioni favorevoli all'Ente desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
- ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo ovvero sulla tariffa professionale;
- tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

4. Il responsabile può determinare criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico qualora:

- nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;
- un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente previste dalla Legge, gli incarichi sono resi noti entro trenta giorni dall'affidamento mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Art. 10 - Esecuzione con il sistema misto

1. Si può procedere con il sistema degli interventi in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante cattivo fiduciario.

Art. 11 - Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa, che costituisce presupposto sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria. Il Responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure sopra descritte per la scelta del contraente; il verbale va allegato alla determina di affidamento della prestazione.

Art. 12 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza derivanti da eventi eccezionali o imprevedibili, che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del servizio ovvero del procedimento e il tecnico incaricato che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del servizio ovvero del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

3. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la sottopone, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio che approva tali documenti con determinazione contenente l'impegno di spesa a sanatoria, previa eventuale variazione degli strumenti programmatici. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dei lavori già realizzata.

Art. 13 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 228/2001, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000;
- nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000.

Art. 14 - Stipulazione del contratto e garanzie

1. Premesso che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti, questi possono assumere la forma pubblica amministrativa, con rogito del Segretario Comunale, ovvero la forma di scrittura privata autenticata, se relativi all'esecuzione di interventi di importo inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa).
2. I contratti di importo pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, e in ogni caso quelli relativi alle concessioni di servizi pubblici, devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa.
3. Tutte le spese contrattuali fanno carico all'impresa. Tutti i contratti, conclusi in forma pubblica amministrativa vanno registrati all'Ufficio Registro entro 20 gg. dalla data dell'atto; non c'è obbligo di registrazione per le prestazioni soggette a I.V.A., se affidate con scrittura privata autenticata.
4. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 50.000 euro, i soggetti candidati, nonché i soggetti affidatari sono esonerati rispettivamente dalla costituzione della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria. Le garanzie vengono richieste di norma per i contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa, ferma restando la facoltà in capo al Responsabile del procedimento di prevederla per qualsiasi affidamento, qualora opportuno.

Art. 15 - Piani di sicurezza

1. Qualora prescritto dall'ordinamento, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cattivo fiduciario deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 16 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Qualora durante l'esecuzione degli interventi in economia la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento può disporre una perizia suppletiva, da approvare previa eventuale variazione dello stanziamento programmato.
L'importo di perizia non può superare il 30 % dell'importo della prestazione originaria, fatti salvi i limiti fissati dall'ordinamento.

Art. 17 - Pagamenti, tenuta della contabilità e collaudo

1. I pagamenti sono effettuati nei termini previsti dal contratto o, in mancanza, dall'ordinamento, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione.
Per i lavori in economia è prevista la tenuta della contabilità e la collaudazione secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento attuativo.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.

2. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicabili solo laddove richiamate e per quanto compatibili.

3. Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.